

COSTI DELL'ARBITRATO NELLA MATERIA DEI CONTRATTI PUBBLICI

determinati per ogni singolo procedimento dalla Camera Arbitrale per i contratti pubblici ai sensi dell'articolo 209, comma 16, del d.lgs. 8 aprile 2016, n. 50 sulla base delle indicazioni e dei parametri presenti nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018)

	Valore della Controversia	Onorari Collegio Arbitrale	
		Min.	Max.
1	da 0 a € 500.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00
2	da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 20.000,00	€ 35.000,00
3	da € 2.500.001,00 a € 10.000.000,00	€ 35.000,00	€ 60.000,00
4	da € 10.000.001,00 a € 30.000.000,00	€ 60.000,00	€ 75.000,00
5.	da € 30.000.000,00 >	€ 75.000,00	€ 100.000,00
Tetto massimo 100.000,00 (compreso l'eventuale compenso dovuto al segretario)			

La misura concreta del compenso dovuto agli arbitri è determinata dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici con riferimento allo specifico valore della controversia all'interno di ciascuno scaglione e al pregio dell'opera prestata. Il preciso valore della controversia che fa assumere alternativa rilevanza a uno dei cinque "scaglioni" della tabella si ricava dalla somma aritmetica di tutte le domande, ivi incluse quelle riconvenzionali, proposte al Collegio arbitrale (con la sola eccezione di quelle proposte in via subordinata e/o alternativa), con l'aggiunta, se richiesti, di interessi e rivalutazione monetaria. I costi indicati nella tabella non includono i compensi e le spese necessari per l'espletamento della consulenza tecnica nell'arbitrato laddove disposta (liquidati, ai sensi dell'articolo 209, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, dalla Camera Arbitrale per i contratti pubblici con riferimento agli articoli 49-58 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle *ivi* previste). I costi indicati non comprendono nemmeno le spese eventualmente occorse ai fini dello svolgimento della procedura arbitrale (spese postali, marche da bollo, trasferimenti, etc.) autonomamente liquidate, previa valutazione della documentazione giustificativa, dalla Camera Arbitrale per i contratti pubblici. Entro i limiti fissati per ciascun scaglione di riferimento, il compenso spettante al Presidente del Collegio arbitrale può essere aumentato fino al 20% del compenso stabilito per gli altri componenti, mentre al segretario del Collegio arbitrale, ove nominato dal Presidente del Collegio, spetta un compenso fino al 5 per cento del compenso complessivo. Per lo svolgimento dell'arbitrato non devono essere corrisposti diritti di segreteria ma, ai sensi dell'articolo 209, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, entro quindici giorni dal deposito del lodo va versata all'ANAC, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia. I costi indicati sono complessivi, quindi da suddividere tra le parti secondo la ripartizione prevista nel lodo arbitrale (con responsabilità solidale per il pagamento e salvo rivalsa fra loro medesime ai sensi dell'articolo 209, comma 21, d.lgs. n. 50/2016). Laddove l'arbitrato venga deciso con una pronuncia in rito la misura dei compensi viene sempre determinata al minimo, con la sola possibilità (in presenza di elementi significativi di pregio della prestazione resa) di un aumento pari allo 0,05% della differenza tra il valore della controversia e il minimo dello scaglione di riferimento. In caso di conciliazione il compenso dovuto è pari al minimo dello scaglione di riferimento, ridotto alla metà. Per gli arbitri e i consulenti che si trovino nella condizione soggettiva di cui all'articolo 23 *ter* del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, si applicano le decurtazioni al compenso previste dalla medesima normativa.